

Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio 329/2004

Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio

L'Articolo 4.1 del DM 329/2004 stabilisce che le attrezzature o insiemi a pressione che ricadono nello scopo del decreto, solo se risultano installati ed assemblati dall'utilizzatore sull'impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.

Per quanto riguarda i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991, tale verifica non è obbligatoria se:

- $PS < 12 \text{ bar}$
- $PS * V < 8\,000 \text{ bar} * \text{Litro}$

Dove obbligatorio, tale verifica deve essere effettuata su richiesta dell'azienda utilizzatrice e consiste nell'accertamento da parte dell'ente verificatore che l'attrezzatura sia stata correttamente installata nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni d'uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell'attrezzatura stessa; in particolare la verifica è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi.

L'Articolo 6.4 stabilisce che per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell'articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l'attrezzatura o l'insieme a condizione che l'utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.

Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio 329/2004

PS: Fammi sapere cosa ne pensi dell'articolo.
Lasciami un tuo commento sotto al blog
quando hai finito di leggerlo per farmi sapere
se ti e' piaciuto.